

Studio legale
Avv. Francesco Cellamare – Avv. Luigi Della Monica
Via Caccaviello, n. 16 (N°1) – 80076 Lacco Ameno
Tel. 081989456 - e-mail: avv.francescozellamare@gmail.com
Pec: francescozellamare@avvocatinapoli.legalmail.it

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AD ORDINANZA N. 3955 DEL 24.05.2022
DEL PRESIDENTE DEL TAR CAMPANIA\NAPOLI, SEZ. V
NEL GIUDIZIO ISCRITTO SUB. R.G. N. 5214/2021**

I sottoscritti Francesco Cellamare, c.f. CLLFNC75A25E507P, e Luigi Della Monica, c.f. DLLLGU74T21F839X, difensori della dott.ssa **Cristiana FIORILLO**, c.f. FRLCST76P50F839R, nata a Napoli (Na) il 10.09.1976 e residente in Potenza alla Via R. Acerenza, n. 3, in forza del disposto di cui all'**Ordinanza del 24 maggio 2022 n. 3955/2022 del Presidente del T.A.R. Campania\Napoli, Sez V emessa sul ricorso di cui al R.G. n. 5214/2021 e pubblicata il 10.6.2022** che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione;

AVVISANO CHE

- con Ordinanza emessa il 24 maggio 2022 **n. 3955/2022 e pubblicata il 10.6.2022, l'Ill.mo Presidente del T.A.R. Campania\Napoli, Sez V**, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., tali dovendosi qualificare tutti i soggetti vincitori di concorso oltre ai soggetti comunque utilmente inseriti in graduatoria, e ciò mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a.;
- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Campania, Napoli, Sez. V**;
- il ricorso è iscritto *sub.* R.G. n. **5214/2021**;
- il ricorso è stato proposto in data 5.11.2021 dalla sig.ra **Cristiana FIORILLO** contro l'**AORN "Santobono-Pausilipon"**, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*;
- il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento degli atti ivi indicati, nell'ambito del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti

di dirigente medico di neuropsichiatria infantile – Cod. conc. CP013, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon” in data 13.5.2022», al fine di consentire alla ricorrente la riammissione alla procedura selettiva;

- con il ricorso è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti:

a) del provvedimento di esclusione dal «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile – Cod. conc. CP013, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon” in data 13.5.2022» di cui al verbale del 6.9.2021 della Commissione esaminatrice;*

b) *la nota a firma del Presidente della Commissione di concorso trasmessa a mezzo pec il 6.9.2021, con la quale le veniva comunicato che la ricorrente era stata considerata “rinunciataria” e quindi esclusa dalla selezione;*

c) *la delibera del Direttore Generale dell’AORN “Santobono-Pausilipon” con la quale sono state approvate n. 2 graduatorie di merito (rispettivamente per candidati in possesso di specializzazione e candidati specializzandi) per n. 3 posti di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile a tempo indeterminato e si è proceduto alla nomina dei vincitori dott. Barbati Carlo, dott.ssa Bernardo Pia e dott.ssa Toraldo Caterina;*

c) *l’eventuale delibera del Direttore Generale di assunzione in servizio quali Dirigenti medici neuropsichiatri infantili a tempo indeterminato presso l’ AORN “Santobono-Pausilipon” di n. 3 concorrenti risultati primi nella graduatoria approvata all’esito del concorso pubblico cod. CP013, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon” in data 13.5.2022;*

d) *tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.*

I **motivi** su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

*Con unico motivo di diritto la dott.ssa Fiorillo ha lamentato l'illegittimità della propria esclusione dal concorso in esame in quanto considerata "rinunciataria", nonostante avesse richiesto un differimento della prova orale per motivi di salute, essendo stata affetta, in data 6.9.2021, da influenza e febbre alta ed avesse documentato detto impedimento mediante la trasmissione del certificato del medico curante con diagnosi di "iperpiressia" alla Commissione esaminatrice, che illegittimamente con nota di risposta a mezzo pec, in pari data, comunicava alla stessa che "La certificazione medica prodotta non esplicita alcuna condizione formalmente ostativa al raggiungimento della sede concorsuale. Pertanto, in conformità a quanto previsto nel bando e precisato nella convocazione della prova orale pubblicata sul sito web aziendale in data 20/07/202, la S.V. è considerata **rinunciataria**".*

*Ebbene, in piena emergenza sanitaria da pandemia, ove viene richiesto se non imposto a tutti i cittadini di astenersi dal partecipare a qualsiasi manifestazione della vita sociale (lavoro, scuola, università, commercio, intrattenimento, svago) in caso di comparsa di sintomatologia riconducibile al virus Sars Cov 2 (Covid 19), il comportamento della ricorrente si è conformato al più ligio senso civico e al rispetto della salute pubblica, **nell'esercizio di una facoltà ampiamente prevista dall'ordinamento e regolarmente riconosciuta dalle Commissioni esaminatrici, che consente il rinvio di una prova concorsuale orale in caso di legittimo impedimento determinato da motivi di salute.***

La possibilità di spostare a pochi giorni o settimane l'esecuzione della prova orale non avrebbe compromesso le esigenze di celerità nell'individuazione dei candidati vincitori del concorso in atto.

*La giurisprudenza prevalente ha costantemente chiarito come **l'amministrazione può discostarsi dai contenuti di una certificazione medica solo sperando tutti gli***

accertamenti utili ad appurare il reale stato delle cose affermando peraltro che **risulta illegittimo il diniego di differimento per motivi di salute delle prove concorsuali orali, anche in considerazione della circostanza che il medico di base, nel momento in cui rilascia i certificati, rivesta la qualità di pubblico ufficiale. L'accertamento, eseguito da pubblici ufficiali è assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso** (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 8713/11). Né risulta che avverso detta certificazione medica la Commissione di concorso abbia sporto querela di falso. Né la stessa ha garantito il contraddittorio a mezzo di **avviso di avvio del procedimento come per legge.**

La motivazione opposta dalla Commissione esaminatrice nei confronti della candidata Fiorillo al differimento della data di espletamento della prova orale è in buona sostanza solo apparente.

- i **soggetti controinteressati** a resistere sono i vincitori del concorso e gli altri candidati inseriti nella graduatoria di merito relativa ai posti di cui al bando, le cui generalità sono state acquisite dai dati pubblicati sul sito dell'AORN "Santobono-Pausilipon" con la Deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 20.9.2021 che si allega: candidati in possesso di specializzazione: **1 BARBATI CARLO, 2 BERNARDO PIA, 3 TORALDO CATERINA, 4 ISONE CLAUDIA, 5 RUSSO LUCIA, 6 CATONE GENNARO, 7 DE CLEMENTE VALENTINA, 8 LANZARA VALENTINA, 9 FERRENTINO ROBERTA IDA, 10 PRECENZANO FRANCESCO, 11 MARESCA ROBERTA, 12 VERRAZZO MARIA** – candidati specializzandi: **1 CORRADO GIUSEPPINA, 2 PASTORINO GRAZIA MARIA GIOVANNA, 3 MEROLLA EUGENIO, 4 PORATTI EUGENIA.**

AVVISANO INOLTRE CHE

- il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione dell'AORN "Santobono Pausilipon" sino alla pubblicazione della Sentenza del TAR Campania\Napoli, Sezione V che definirà il relativo giudizio.

-lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g.

n. 5214/2021) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Lazio – Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e l’ordinanza del TAR Campania\Napoli, Sez. V, n. 3955 del 24.5.2022 pubblicata il 10.6.2022.

Lacco Ameno\Napoli, 24 giugno 2022

f.to digitalmente *Avv. Francesco Cellammare*

Avv. Luigi Della Monica